MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Art. 4

Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;

b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo e' incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.». All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Versione in vigore dal 15 agosto 2020, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia
Estremi	Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Capo	I — Disposizioni in materia di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia/art-4-disposizioni-in-materia-di-fondo-nuove-competenze

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it